

(N. 2246)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BORRELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1967

Interpretazione autentica dell'articolo 8 delle norme transitorie della legge 25 luglio 1966, n. 574, recante norme sui concorsi magistrali e sull'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 25 luglio 1966, n. 574, sono state apportate delle modifiche alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari.

L'articolo 8 di detta legge recita testualmente quanto segue: « La metà dei posti di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, tolta l'aliquota assegnata dall'articolo 4 agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno 1965 e degli anni 1966 e 1967, è assegnata ad un concorso speciale riservato.

Il Ministro della pubblica istruzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge autorizza i provveditori agli studi a disporre il relativo bando.

Al concorso possono partecipare, indipendentemente dal limite di età, gli insegnanti non di ruolo che, con qualifica non inferiore a « buono », abbiano prestato servizio per almeno dieci anni in scuole elementari statali, parificate, popolari, sussidiarie e sussidiate, dall'anno scolastico 1946-1947 all'anno scolastico 1965-1966 compreso, e per almeno tre di detti anni, successivamente al 1° ottobre 1954 in scuole elementari statali e popolari. La durata del servizio, ferme re-

stando le altre condizioni, è ridotta a cinque anni per gli ex combattenti ed assimilati, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, e per coloro che, ottenendo un punteggio complessivo inferiore a 105 punti su 175, abbiano superato le prove d'esame in precedenti concorsi magistrali banditi dai provveditori agli studi o dall'Assessorato per l'istruzione della Regione siciliana.

I posti eventualmente non conferiti per mancanza di vincitori sono assegnati al concorso ordinario bandito o da bandirsi ».

Come si rileva dalla lettura di tale norma, particolari agevolazioni sono concesse agli *ex combattenti ed assimilati*, oltre alle vedove e agli orfani di guerra nonché alle vedove ed agli orfani di caduti per causa di servizio.

La formulazione della norma determina notevoli dubbi di interpretazione per quanto attiene alla dizione: « *ex combattenti ed assimilati* ».

Particolarmente sorge il dubbio se tra gli « *assimilati* » vadano inclusi gli invalidi di guerra e conseguentemente gli invalidi per causa di servizio militare che ai primi vanno assimilati ad ogni effetto, a norma della legge 15 luglio 1950, n. 539.

L'interpretazione logica della norma in esame sembra non consentire l'esclusione della categoria degli invalidi di guerra dai benefici con essa concessi e sembra dover condurre alla conclusione che il legislatore abbia voluto includere tale categoria nella ampia e generica dizione di « assimilati ».

Ciò nella considerazione che una legge attraverso la quale venivano concessi notevoli vantaggi non solo agli ex combattenti, ma anche ad orfani e vedove di guerra e per servizio, non poteva escludere da tali vantaggi gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio, categorie che comprendono coloro che hanno risentito il massimo danno diretto dai fatti bellici o dal servizio militare.

I lavori parlamentari non hanno affrontato questo problema e nelle relazioni di essi

si legge ripetutamente la dizione generica: « ex combattenti ed assimilati » che poi è stata trasfusa nel testo definitivo della legge evidentemente senza eccessiva specificazione ma altresì senza voler pervenire alla esclusione che una troppo letterale e formalistica interpretazione della norma potrebbe determinare, con notevole disparità di trattamento, in pregiudizio di così benemerite categorie.

Una legge interpretativa ed espletativa verrebbe ad ovviare all'inconveniente sopra illustrato conferendo alla norma in esame quel significato ufficiale che più sembra conforme allo spirito della norma stessa ed a criteri di giustizia sostanziale.

Per queste ragioni si propone l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, numero 574, terzo comma, deve essere interpretato nel senso che tra gli « assimilati » ai combattenti debbono ritenersi inclusi i mutilati e gli invalidi di guerra; i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra ed i mutilati e gli invalidi per causa di servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539.